

CXLIII.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. = Dimissione dei deputati dei collegi di Bassano e di Ancona accettate. = Commemorazione fatta dal Presidente dei deputati Gioacchino Rasponi, Ghinosi e Sulis, morti durante le vacanze parlamentari — I deputati Umata, Baccarini, Cairoli si associano ai sentimenti espressi dal Presidente. = Rinnovamento dello scrutinio segreto sullo schema di legge relativo allo stato di prima previsione pel 1878 del Ministero di grazia e giustizia, e votazione per la nomina di due commissari del bilancio — Lo schema è approvato. = Giuramento del deputato Gandolfi. = Rinuncia del deputato Pierantoni dall'ufficio di commissario di vigilanza presso l'amministrazione del Fondo per il culto. = Il deputato Friscia svolge una sua interrogazione al ministro di grazia e giustizia sulle disposizioni date pel pagamento delle decime al vescovo di Girgenti — Risposta del ministro — Raccomandazioni del deputato Friscia. = Istanze del deputato Nelli relativamente al disegno di legge sul Codice penale che fra breve dovrà discutersi, e avvertenza del Presidente. = Annunzio di una interrogazione del deputato Pasquali al ministro delle finanze intorno al sistema tenuto nel corrente anno dagli agenti delle imposte nell'accertamento dei redditi soggetti alla tassa di ricchezza mobile — È rinviata alla discussione dello stato di prima previsione della entrata del 1878. = Discussione dello schema di legge sopra lo stato degli impiegati civili, che il ministro delle finanze consente abbia luogo sul testo proposto dalla Commissione — Ragionamenti del deputato Indelli intorno ad esso e riserve circa alcune disposizioni; del deputato Varè contro la legge; del deputato Pierantoni in sostegno di essa; del deputato Mazzarella in opposizione; e del relatore Lugli in risposta alle obiezioni sollevate — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata di domani. = Surrogazione del deputato Amadei al fu deputato Ghinosi nell'ufficio di commissario pel progetto di legge di riforma della legge comunale e provinciale.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari domestici: l'onorevole Omodei, di 5 giorni; gli onorevoli Sannia, Fornaciari e Mangilli, di 10; gli onorevoli Luzzatti, Piccoli, Antongini e Arisi, di 8; l'onorevole Allievi, di due mesi; l'onorevole Mussi Giovanni, di 15 giorni.

Per motivi di salute, lo domandano: l'onorevole Cantoni, di 8 giorni; gli onorevoli Bizzozzero e Faina, di 15.

Se non ci sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

(Sono accordati.)

L'onorevole Secco, deputato del collegio di Bas-

sano, e l'onorevole Elia, deputato del collegio di Ancona, hanno trasmesse alla Presidenza le loro dimissioni.

Se non ci sono opposizioni, le dimissioni di questi nostri colleghi s'intendono accettate, e per conseguenza dichiaro vacanti i detti collegi.

(Sono accettate.)

COMMEMORAZIONI DI DEPUTATI MORTI DURANTE LE VACANZE.

PRESIDENTE. Dopo che la Camera fu prorogata, ci vennero rapiti dalla morte tre dei nostri colleghi, l'avvocato Francesco Sulis, il conte Gioacchino Rasponi ed Andrea Ghinosi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

L'avvocato Sulis è morto in Roma il 29 giugno di quest'anno.

Nacque in Sassari il 13 ottobre 1817. Fece i suoi studi nella sua città natia, e di buon'ora aprì l'animo alla libertà.

Egli fu deputato al Parlamento subalpino nelle prime cinque Legislature, cioè dall'8 maggio 1848, giorno in cui fu inaugurato il regime costituzionale in Italia, al 16 luglio 1857. Venne poi eletto deputato alla Camera italiana nelle Legislature XI, XII e XIII.

Francesco Sulis appartenne all'antica falange della Sinistra piemontese, la quale, grandemente menomata di numero nel dicembre 1849, non per questo perdette di forza e d'influenza nei destini del paese.

Fu professore di diritto costituzionale nella regia Università di Sassari, donde al 1860 fu traslocato a quella di Pavia. Ultimamente il Ministero lo aveva destinato a questa di Roma.

Qui alla Camera, in mezzo a noi, l'onorevole Sulis si distinse tanto per la sua dottrina, quanto per la sua modestia. Votò sempre contro le proposte che egli ritenne liberticide e combattè quei balzelli che a lui parevano di troppo peso ai non abienti.

Il conte Govacchino Rasponi chiuse gli occhi alla vita in Forlimpopoli il 10 settembre ultimo scorso, dopo lunga e penosa malattia.

L'onorevole Rasponi appartenne ad una famiglia patrizia della Romagna. Congiunto dal lato materno ad una dinastia, che nei principii del secolo aveva regnato nel mezzogiorno della penisola, l'antico lignaggio e la recente parentela non lo inorgoglierono ma furono per lui un potente motivo a servire con devozione la patria.

Al 1857, quando il Pontefice percorreva le forti e generose città di Romagna, il Rasponi si fece promotore di una petizione contro il mal governo di allora e, sfidando i rigori della polizia, la presentò al gonfaloniere di Ravenna, affinchè fosse rimessa nelle mani del Principe.

Fece parte della Società nazionale fin dal giorno della sua istituzione.

Al 1859 fu membro della Giunta di Governo, e poscia deputato alla Assemblea costituente in Bologna, la quale decretò l'unione della Romagna al nuovo regno di Re Vittorio Emanuele.

Ricorderò alla Camera un episodio della storia nazionale di quei tempi, che fa tanto onore al defunto nostro collega.

Lo straniero che vedeva di mal occhio il costituirsi della nostra unità nazionale, tentò al 1859

d'insinuare la formazione d'un regno dell'Italia centrale, il cui trono sarebbe stato dato ad un principe francese. Non ostante gli stretti vincoli di sangue col principe istesso, Giovacchino Rasponi si oppose con tutte le sue forze all'antipatriottico progetto.

L'onorevole Rasponi fu per sei Legislature membro della Camera italiana, della quale fu pure vicepresidente. Stette sempre con la parte liberale del Parlamento.

Nominato prefetto di Palermo, lasciò nella magnanima città e nella provincia grata memoria di sè. Ricorderete il motivo per cui egli si dimise dall'onorato ufficio. Ossequioso alle leggi, devoto alla giustizia, non volle rendersi complice di atti che ogni onesto patriota deve biasimare ed anche combattere.

Morì all'età di 48 anni, compianto da quanti lo conobbero, ricordato con affetto sincero pur dagli avversari.

La morte dell'onorevole Andrea Ghinosi fu tanto dolorosa, quanto inattesa. All'età di 42 anni, in tutto il vigore della vita, egli spirò alle 5 pomeridiane del 28 ottobre di quest'anno.

Morì vittima di se stesso, per una catastrofe che egli stesso provocò con uno di quegli slanci, che bisogna avere cuore per comprendere. Un giorno essendo in un cocchio, reduce da un amichevole convito, i cavalli si sfrenano, ed egli, ad evitare il pericolo, balza d'un salto dal legno, cade e resta offeso nel capo. Il colpo da principio parve leggero ma in realtà fu mortale. Avvenne una congestione cerebrale, quindi una febbre invincibile e poscia la morte.

Andrea Ghinosi nacque in Ostiglia il 4 dicembre 1835, fece i suoi studi in Pavia, dove prese la laurea in giurisprudenza.

Animo nobile, intelligenza colta, cuore generoso, sentì l'amore della patria, ebbe il culto della vera e franca libertà.

Quando al 1859 venne dichiarata la guerra all'Austria, fu a Milano membro del Comitato che promuoveva l'emigrazione dei volontari in Piemonte, e fu volontario anche lui nell'esercito liberatore. Dopo Villafranca ritornò ai prediletti suoi studi, per riprendere il fucile al 1866 nelle valorose legioni capitanate dal Garibaldi.

Arrestato al 1868 in un momento di reazione politica, gli elettori di Gonzaga lo rivendicarono eleggendolo deputato al Parlamento, e riconfermandolo nel nobile ufficio per tre Legislature consecutive. Al 1874 ebbe l'onore d'una doppia elezione, la nativa Ostiglia avendo voluto conferirgli anche essa il mandato legislativo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

Fedele ai suoi principii politici, sedette alla Sinistra della Camera, amato e stimato dagli amici e dagli avversari per quella fermezza di carattere e squisitezza di forme che facevano di lui un vero gentiluomo.

Prendendo parte alle nostre discussioni, la sua parola era elegante, concisa, correttissima; la sua logica invincibile, come la sua coscienza.

Fu un uomo di carattere, e tanto più lo ricordiamo, perocchè è una dote rara, ai nostri tempi, anche nelle più alte intelligenze. Morì innanzi tempo, e quando la patria poteva avere e si attendeva veri e segnalati servizi dal suo cuore e dalla sua intelligenza.

Chiudendo questi brevi cenni necrologici, credo rendermi interprete dei sentimenti della Camera, dichiarando che la morte di Francesco Sulis, di Gioacchino Rasponi e di Andrea Ghinosi ha prodotto una vera lacuna nei banchi della nostra Camera e nel paese. (*Bravo! Benissimo!*)

UMANA. Onorevoli colleghi: la schiera di quegli uomini generosi che nel Parlamento subalpino mostrarono all'Europa intiera quanto possano il senno, il coraggio, il patriottismo e l'eloquenza virile, di giorno in giorno va assottigliandosi.

Testè il nostro onorevole presidente ci annunciava l'imatura perdita di un collega egregio, che appunto a quell' eletto numero appartenne.

Francesco Sulis nacque in Sassari figlio di un professore distinto di Diritto. Fino dai suoi anni giovanili coltivò con costanza e con ardore le lettere.

In quel culto egli imparò a porre in cima dei suoi pensieri ed a ritenere come sommo bene la libertà della patria. Studiò con pari ardore le discipline legali, benchè non frequentasse la Curia. In quegli studi severi trovò quella castigatezza di ragionamento, quella robustezza d'intelletto, quella inflessibilità di carattere per cui venne meritamente, da quanti lo conobbero, onorato e stimato.

La Sardegna lo elesse per otto Legislature a suo rappresentante nel Parlamento, ed egli con intelligenza rara e con zelo non comune adempì agli obblighi impostigli dall'onorevole mandato.

Fu sempre fedele al partito liberale che lo annoverava tra quegli i quali potevano sovvenirlo di parola e di consiglio.

Insegnò diritto costituzionale nella patria Università di Sassari: più tardi, quando si riformava la facoltà legale nella Università di Pavia il ministro Casati, conoscendone il valore, invitavalo a dettare le stesse lezioni in quel celebre Ateneo.

Scrisse una storia sui moti liberali della Sardegna. Sono pagine sanguinose, quali glicie ispirava,

io credo, la cara e venerata ricordanza di un suo antenato che, in quelle feroci persecuzioni, patì prigionia, torture e perpetuo esilio; le ispirava inoltre la nobile brama di rettificare una storia della Sardegna che scritta da penna meritamente celebre nella repubblica delle lettere, pure in quel tratto, pare piuttosto dettata da un cortigiano di Augusto che da un amico di Traiano.

Nessun uomo al pari di Francesco Sulis fu dissimile nella sua apparenza esterna da quanto realmente erano la sua mente ed il suo cuore.

Trascurato nelle vesti, negletto nel portamento, egli tuttavia aveva un animo che sentiva delicatamente tutte le manifestazioni del bello artistico.

Egli aveva un cuore affettuoso e compassionevole, oltre ogni credere, alle sventure degli amici.

Sassari lo annovera con orgoglio tra gli uomini di merito a cui vanta di avere dato i natali, e noi che sentiamo il bisogno di ritemperarci nelle tradizioni gloriose delle prime fasi del risorgimento italiano, ed ispirarci in esse a sentimenti gagliardi, porgiamo un tributo sincero di cordoglio per il collega immaturamente rapitoci, che pure brillò in quella pleiade del Parlamento subalpino astro non oscuro.

Io concittadino di Francesco Sulis e suo amico fin dall'infanzia, restai profondamente addolorato per la immatura morte di lui, e queste parole sgorgano spontanee dal mio cuore amareggiato.

Voi, benigni, mi accorderete venia, in grazia almeno al sentimento che mi spinse a profferirle. (*Bravo!*)

BACCARINI. Portando la parola anche in nome del mio collega il rappresentante del 2° collegio di Ravenna, non che di parecchi altri colleghi nostri, cui strinsero vincoli d'antica amicizia all'illustre estinto, io ringrazio dal profondo del cuore l'onorevole nostro presidente delle nobilissime parole che egli ha voluto dedicare alla cara memoria del mio compianto amico, il conte Gioacchino Rasponi.

Io lo ringrazio in nome della città che lo vide nascere; lo ringrazio, facile interprete, in nome di quanti vi sono amatori di libertà in quelle provincie, dove più particolarmente, dove più lungamente si svolse l'operosa, la virtuosa vita di Gioacchino Rasponi.

Dopo le parole dell'onorevole nostro presidente a me è venuto meno l'argomento per ritessere la storia di quella vita tormentosa, ma pur sempre serena, perchè sempre sorretta da profondità di convinzioni, da una rara, ah! troppo rara delicatezza di coscienza.

Pur nondimeno mi sia lecito di soggiungere che il conte Gioacchino Rasponi fu certamente nobile,

nobilissimo di prosapia, ma ch  nel campo del suo blasone rifulse maggiormente e di gran lunga la nobilt  delle azioni, come sanno coloro i quali, come me, fin dalla giovinezza, nei tempi grossi, lo ebbero capo fervente, intelligente, coraggioso nelle sante audacie per avere una patria.

Gioacchino Rasponi, o signori, profuse gli averi, sacrific  sempre all'interesse, all'amore d'Italia e della libert , gli interessi, gli affetti della famiglia, e perch  tacerlo? anche i delicatissimi riguardi ad un'altissima parentela.

Gioacchino Rasponi, o signori, se cos  posso esprimermi, visse e si consunse di patria e di libert . (*Bravo!*)

E pertanto, o signori, finch  la patria non sar  un nome vano, finch  i figli nostri conserveranno un culto per la libert , cara e venerata suoner  loro la memoria di gentiluomini di forte stampo, di nobile carattere come fu Gioacchino Rasponi. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cairoli ha facolt  di parlare.

CAIROLI. Hanno trovato un'eco negli animi nostri le belle commemorazioni, dall'illustre nostro presidente fatte, dei deputati Rasponi, Sulis e Ghinosi, e le successive commoventi parole pronunziate dagli onorevoli Umana e Baccarini.

Permettetemi a me, intimo amico del Ghinosi, un tributo alla sua cara memoria; non una necrologia, ch  non sarebbe in questo luogo ed in questo momento opportuna. Altri due egregi nostri colleghi, gli onorevoli Cavallotti e Cadenazzi, furono sulla sua bara sicuri interpreti del nostro compianto, poich  l'ingegno suo, nutrito di robusta dottrina, il patriottismo attestato dalle opere, specialmente la schiettezza del carattere, gli fruttarono la stima e la simpatia di quanti lo conobbero, il devoto affetto della famiglia e degli amici che porteranno sempre scolpito nel cuore il ricordo delle sue virt ; le quali, come disse benissimo l'onorevole nostro presidente, si rivelarono nella sua vita pubblica come nella intima, sul campo delle battaglie nazionali come nelle lotte politiche. (*Benissimo!*)

Soldato e cittadino impavido nel dovere, nel pericolo e nei sacrifici, quando sentiva la scossa del disinganno lo affrontava con tutto il calore delle sue irremovibili convinzioni. (*Benissimo!*) E la naturale serenit  del suo sorriso esprimeva la sicurezza della sua tranquilla coscienza. (*Bravo!*)

Egli mori nel fiore degli anni in momenti ancora gravi per la patria, che segna il suo nome fra quelli dei figli suoi devoti. Ed io in quest'Aula, da quel posto che egli degnamente occupava, mando un pen-

siero al suo sepolcro meritamente onorato dal compianto dei suoi concittadini. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sul progetto di legge relativo allo stato di prima previsione della spesa, per l'anno 1878, del Ministero di grazia e giustizia e culti, e per la nomina di due commissari del bilancio.

(*Segue l'appello nominale.*)

Annunzio il risultamento della votazione del progetto di legge relativo allo stato di prima previsione della spesa, per l'anno 1878, del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Presenti e votanti	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli	205
Voti contrari	33

(La Camera approva.)

Passeremo ora all'estrazione a sorte degli scrutatori che dovranno fare lo spoglio dei voti per la nomina dei due commissari del bilancio. La Commissione sar  composta di cinque deputati. Trattandosi di due nomi soltanto credo che basteranno. (*S ! s !*)

Estrarremo poi due supplenti nel caso che qualcuno dei cinque manchi.

(*Segue l'estrazione.*)

La Commissione sar  composta degli onorevoli Pepe, Martinelli Giovanni, Glisenti, Falconi, e Di Pisa. Supplenti: Mascilli e Micheli.

Questa Commissione   convocata per le 8 1/2 di questa sera onde adempiere al suo mandato.

(Il deputato Gandolfi giura.)

L'onorevole Pierantoni ha mandato la sua dimissione da commissario di vigilanza presso l'amministrazione del Fondo del culto.

Do atto all'onorevole Pierantoni della sua dimissione.

Domani sar  messa all'ordine del giorno la nomina di due membri di detta Commissione.

Ieri la Camera deliber  che oggi l'onorevole Friscia svolgesse una sua interrogazione. Perci  ne do lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze e quello di grazia e giustizia sulle disposizioni emesse per il pagamento delle decime al vescovo della diocesi di Girgenti. »

L'onorevole Friscia ha facolt  di parlare.

FRISCIA. L'interrogazione che io muovo oggi all'onorevole ministro di grazia e giustizia e delle finanze tocca un argomento grave per se stesso, e per l'attinenza che ha con altre questioni di grande interesse e tuttora insolute.

Io quindi nel trattarne sar  cauto e riservato; non perch  creda assolutamente prive di fondamento le informazioni che mi hanno indotto ad in-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

terrogare gli onorevoli ministri, ma perchè malgrado tutto mi parrebbe enorme che l'amministrazione attuale avesse voluto assumere con cuore leggero così grave responsabilità.

Io sarò lieto se alla mia domanda l'onorevole ministro cui la rivolgo, potrà dare soddisfacente risposta.

Detto ciò, entro ed assai brevemente in materia.

Da particolari informazioni le quali non furono smentite dai funzionari pubblici della provincia, seppi come, per disposizione superiore, si andassero preparando i ruoli esecutivi per riuscire alla liquidazione delle decime che fino al 1848 furono pagate nel territorio di Sciacca alla mensa vescovile di Girgenti.

Senza voler entrare nelle questioni che potrebbero sorgere dalla interpretazione e dalla applicazione della legge del 1873. Senza voler discutere sul diritto della mensa vescovile di Girgenti, per la riscossione delle decime, che io credo contestabilissimo e contestato: io mi fermo sopra un punto solo, ed è questo: che, ammesso pure per assurdo che la amministrazione del Fondo per il culto, o un'altra qualunque particolare amministrazione dello Stato potesse assumere il carico risultante dalle prestazioni che si pagavano altre volte alla mensa vescovile di Girgenti, mi pare che non dovesse questo in alcun caso riuscire a detrazione del quarto di beni delle soppresse corporazioni religiose assegnato ai comuni della Sicilia, per virtù della legge 15 luglio 1866.

Io sarei contento che gli onorevoli ministri mi assicurassero che alcuna disposizione superiore fosse stata impartita onde queste ingiuste ed illegali prestazioni fossero pagate alla mensa vescovile di Girgenti, una delle più nemiche all'attuale ordine di cose.

Aspetterò le risposte degli onorevoli ministri e dirò quindi se sia o no soddisfatto delle spiegazioni che mi saranno fornite.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Friscia mi interroga intorno alle disposizioni, che suppone emesse pel pagamento delle decime al vescovo della diocesi di Girgenti.

Risponderò innanzitutto che, fatte le più diligenti indagini non solo negli uffici del Ministero, ma benanche presso la Direzione generale del Fondo per il culto, ho verificato che nessuna disposizione si è data in proposito, e nemmeno si ha notizia che altre autorità ne abbiano emesse.

Aggiungerò che il vescovo di Girgenti, se pure volesse, non potrebbe fare alcun atto per riscuotere le decime, perchè egli è un vescovo non riconosciuto civilmente, mancando dell'*exequatur* le bolle di sua

nomina, e perciò a lui non spetta veruna rappresentanza, nè l'esercizio di diritti riguardanti le temporalità della sua diocesi. Queste sono amministrare dall'Economato generale di Palermo.

Ma l'Economato generale di Palermo ha, o non ha diritto di riscuotere queste decime? Io credo disinteressato in questa questione il Ministero di finanze, dopo un decreto, in forza del quale la riscossione delle decime, che si percepivano dai beni ecclesiastici di regio patronato in Sicilia, fu attribuita appunto all'Economato generale di Palermo.

Ora, in Sicilia, come è notissimo, per antichissimi titoli dei principi normanni e svevi, il diritto di decima era stato concesso a quasi tutti i vescovadi ed a moltissimi enti morali ecclesiastici.

Quale era il modo della loro percezione? Siccome molti dei vetusti titoli eransi dispersi, nelle provincie napoletane e siciliane furono emanati un decreto ed un regolamento conosciutissimo del 1833, dai quali s'introdusse un metodo per verità sommario, e che poco guarentiva gl'interessi dei debitori e delle popolazioni rurali, cioè il sistema cosiddetto dei quadri o ruoli esecutivi.

Ecco in che consistevano questi quadri. Il creditore stesso, vale a dire l'ente morale ecclesiastico, formava un elenco di quelli che credeva, od affermava essere suoi debitori, indicando la somma di danaro o generi in natura di che consistesse il debito. Se ne faceva, è vero, l'affissione con una certa pubblicità; si lasciava il diritto ai debitori di fare le loro opposizioni, che erano portate innanzi alle autorità giudiziarie; ma il più delle volte, centinaia di questi individui annotati negli elenchi ne ignoravano l'esistenza, o lasciavano trascorrere il tempo utile a reclamare.

Una volta che questi elenchi si trovavano resi esecutori con ordinanza irrevocabile, diventavano titoli, in virtù dei quali si procedeva alla riscossione dei canoni e delle decime che d'ordinario si percepivano in natura. Non potevano altrimenti i coloni o censuari liberarsi dall'efficacia legale di questi quadri esecutivi, che rendendosi essi attori in giudizi petitoriali per dimostrare innanzi a' tribunali la insussistenza del debito e la libertà dei fondi.

Esistevano dunque in Sicilia questi ruoli, chiamati *permanenti*, che indicavano i debitori. Per le decime in natura si formava inoltre ogni anno un ruolo *variabile*; dappoichè, potendo alterarsi ogni anno la coltura e l'estensione delle terre coltivate, era indispensabile che ogni anno per le decime si formasse anche un ruolo variabile.

Nel 1860, fra i tanti benefici che arrecò la nostra politica rivoluzione, è da annoverare quello di es-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

sersi iniziato il sistema di un progressivo proscioglimento della proprietà territoriale dai secolari ed oppressivi suoi vincoli, ed è debito di giustizia darne lode anzitutto al Governo della dittatura, il quale tanto in Sicilia quanto in Napoli promulgò i primi decreti abolitivi del diritto di decima.

In Sicilia fu il decreto dittatoriale del 4 ottobre 1860, che dichiarò abolite tutte le decime *personali*.

Ma siccome vi erano benanche delle decime, che non avevano un carattere di decime *personali* o *sacramentali*, bensì quello di decime *feudali* o *prediali*, è evidente che queste ultime non potevano esser comprese nell'abolizione, e conseguentemente rimasero in vigore.

Da quel tempo sono sorte molte liti in Sicilia, e i corpi morali ecclesiastici hanno sostenuto che le loro decime fossero in tutto o in parte di natura *prediale*; hanno inoltre preteso di poter sempre continuare nel metodo di percezione autorizzato dal decreto e dal regolamento del 1833.

Laonde si presentano in questa materia due gravissime questioni: la prima sulla natura delle decime, perchè, secondo la definizione che se ne dà, debbono dichiararsi abolite, ovvero mantenute: la seconda questione è, se colla promulgazione dei nuovi Codici il sistema degli antichi quadri esecutivi nelle provincie napoletane e siciliane sia rimasto abrogato, e conseguentemente oggi non si possa da qualunque creditore ricorrere se non ai mezzi ordinari di diritto, per ottenere il pagamento di quello che credono esser loro dovuto.

Il giudizio su tali questioni non appartiene al Governo, ma alla competenza dei magistrati, ed i tribunali se ne sono infatti impadroniti.

Non debbo tacere che sopra un reclamo avvenuto nel 1864, intervenne un decreto reale del 20 agosto di quell'anno, preceduto da un parere del Consiglio di Stato, che dichiarò il sistema dei quadri esecutivi incompatibile colla legislazione novella, perchè abrogato.

Ciò non bastò a porre fine alle controversie; si domandò se anche i quadri esecutivi, che non si formassero oggi, ma già formati in quell'epoca in cui erano in vigore le leggi che li permettevano, avessero perduto la loro efficacia.

In proposito la giurisprudenza non è concorde. A dimostrarlo basta citare due sentenze della Corte di cassazione di Napoli. L'una è del 1872, ed essa mantiene l'efficacia degli antichi quadri esecutivi; l'altra fu pronunziata nel 1876, e perciò rappresenta l'ultimo stato della giurisprudenza, e dichiara che questi quadri esecutivi hanno perduto la loro virtù ed efficacia.

In tale stato di cose, allorchè, nello scorso maggio, ho avuto l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge sopra la materia importantissima delle decime, non ho dimenticato di accennare nell'articolo 4 a questi ruoli esecutivi, senza però pregiudicare una questione di competenza giudiziaria per la decisione delle liti pendenti. Volli solo provvedere all'avvenire. Per l'esame di questo disegno di legge la Camera ha già nominato una Commissione, la quale deve presentare la sua relazione, ed io amo sperare che siamo alla vigilia di una discussione plenaria su questo argomento.

A me dunque basta per ora dichiarare, in risposta all'onorevole Friscia, che ove non si tratti di esecuzione di giudicati, o di provvedimenti aventi tale efficacia giuridica, che non sia in potere del Governo di arrestarli, darò disposizioni perchè si sospendano novità e tentativi in materia di decime in Sicilia, e nulla sia pregiudicato fino al momento prossimo in cui la Camera potrà occuparsi della discussione del cennato disegno di legge. Allora potrà esaminarsi con ponderazione tutto ciò che si riferisce a questo delicato argomento, il quale se da un lato tocca al diritto di proprietà, non potendosi certamente spogliare delle decime prediali coloro ai quali appartenga il diritto di riscuoterle, d'altra parte grandemente interessa le popolazioni rurali, le quali sotto il pretesto della esazione di decime prediali, potrebbero venire costrette a pagare ben anche decime personali o sacramentali, cioè quelle già abolite e che più non esistono, in virtù delle leggi e dei decreti dittatoriali che ho avuto l'onore di rammentare. In conseguenza l'onorevole Friscia può essere sicuro che nessun provvedimento si è dato dal Ministero, e non se ne darà alcuno, salva la riserva e le limitazioni che ho testè accennate.

Spero che questa risposta riuscirà soddisfacente per l'onorevole interrogante.

FRISCIA. Non posso non essere soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli; e sono quindi contento di averle provocate. Però non posso lasciar passare quest'occasione senza rivolgergli viva preghiera di curare affinché la questione delle decime non venga menomamente pregiudicata soprattutto dall'Economato di Palermo al quale egli ha avuto l'accorgimento di accennare. Io domando ancora che e il Ministero e la Camera affrettino per quanto più sia possibile la discussione della legge sulle decime, che lo stesso guardasigilli ha già presentata, la quale dovrà troncare le questioni che possono ancora far temere di vedere risolto quest'importante argomento in un senso anzichè in un altro.

PRESIDENTE. L'incidente non ha più seguito.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

NELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NELLI. Dopo la savia deliberazione presa ieri dalla Camera, è naturale prevedere che presto dovremo assumere la discussione grave del Codice penale. Or bene, in nome delle Commissione che mi onoro di presiedere, io vorrei richiamare l'attenzione della Camera e del nostro onorevole presidente sull'opportunità d'invitare gli onorevoli deputati che intendono di prendere parte a quella discussione, e che hanno emendamenti da proporre, a volerli presentare in tempo alla Presidenza della Camera, affinchè la Commissione parlamentare abbia agio di esaminarli con calma e ponderazione.

Io non prefinisco il tempo che potrà essere più o meno breve a questa presentazione. Ciò rientra nell'arbitrio discrezionale del presidente e me ne rimetto volentieri alla sua saviezza.

Del resto non importa dire che questa proposta, unicamente intesa a conseguire una ordinata discussione, non dovrà sostanzialmente pregiudicare il diritto che, a forma del regolamento della Camera, ha ciascun deputato di proporre emendamenti anche nel corso della discussione.

Io spero che durante la discussione gli emendamenti non verranno a turbarla, ma, se non altro, ciò che propongo varrà a diminuirne il numero.

Confido che l'onorevole presidente vorrà accogliere questa proposta della Commissione ed avvalorarla con la sua autorità.

PRESIDENTE. Io ritengo molto conducente al buon andamento della discussione del Codice penale che si segua il metodo accennato dal presidente della Commissione, ma naturalmente la Camera è quella che deve decidere.

Se peraltro la Camera non solleva obiezioni, sono invitati tutti coloro che intendono proporre emendamenti al progetto del Codice penale di presentarli in tempo, affinchè si possano aver sott'occhio stampati.

Siccome poi credo che anche i proponenti abbiano interesse che i loro emendamenti siano ben esaminati dalla Commissione, così sono sicuro che vi aderiranno.

Questo è un ricordo che facciamo loro, e credo che basti.

L'onorevole Pasquali ha inviata una domanda di interrogazione della quale darò lettura:

« Chiedo di interrogare il signor ministro delle finanze intorno al sistema tenuto nel corrente anno dagli agenti delle imposte nell'accertamento dei redditi soggetti alla tassa di ricchezza mobile. »

Domando all'onorevole ministro delle finanze quando crede di poter rispondere.

DEPRETIS, ministro per le finanze. Io sarei agli ordini della Camera fin da questo momento; tuttavia siccome ebbi notizia, anche prima della riunione della Camera, dell'interrogazione dell'onorevole Pasquali, e siccome istanze simili sebbene in altra forma, sono pervenute al Ministero, ho deliberato di riunire tutti i dati che si riferiscono a questa delicata quistione.

Per tale ragione io pregherei l'onorevole Pasquali e la Camera, se non vi siano difficoltà, di voler rimandare questa discussione all'epoca in cui si prenderà ad esame il bilancio delle finanze.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera non dissente, la interrogazione dell'onorevole Pasquali sarà svolta quando verrà in discussione il bilancio dell'entrata del Ministero delle finanze.

Non essendovi opposizione, rimane così stabilito.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Prima di darne lettura, domando al presidente del Consiglio se desideri che la discussione sia aperta sul progetto della Commissione o su quello ministeriale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io accetto che la discussione si faccia sul progetto della Commissione.

La Commissione ha proposto diversi emendamenti, che in grandissima parte sono accettati dal Governo: anzi io debbo dichiarare francamente che con diversi di questi emendamenti viene migliorato il progetto presentato dal Ministero. Mi riservo solo di manifestare il mio dissenso sopra alcune delle modificazioni proposte dalla Commissione, quando si verrà alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Si darà lettura del progetto di legge, secondo le modificazioni apportatevi dalla Commissione.

(Segue la lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Se il progetto del nuovo regolamento della Camera fosse già legge, io mi sarei iscritto *in merito* e non contro questa legge, perchè realmente io non mi oppongo nè alla discussione, nè all'approvazione di essa. Ho delle osservazioni da fare e spero che l'onorevole ministro per le finanze, presidente del Consiglio, e la Commissione, daranno tali spiegazioni che io possa essere tranquillo nella mia coscienza.

ERCOLE. (Della Commissione) E le daremo.

INDELLI. La prima impressione che mi ha fatto questa legge è la seguente. Ricordo che l'onorevole presidente del Consiglio ha detto una volta che questa legge era lo statuto civile degli impiegati. Per verità noi avremmo desiderato che la legge rispon-

desse a questo splendido battesimo che l'onorevole presidente del Consiglio le ha dato. Ma, a mio modo di vedere, essa è appena il Codice disciplinare degli impiegati. Ed è Codice disciplinare unicamente, perchè in quanto alle carriere, sebbene vi siano delle disposizioni generali, esse vengono talmente limitate dalle eccezioni che rimangono spesso esse stesse la eccezione. La ragione è facile a scorgere: le amministrazioni dello Stato sono in formazione e continuano ad essere in gestazione. Il Governo si è trovato di fronte ad un problema che ha affaticato tutti gli statisti d'Europa, quello cioè di assicurare una posizione stabile, una posizione sicura agli impiegati, e nel tempo stesso non inceppare l'azione dello Stato. Ecco il problema che il Governo si è posto dinanzi. Ed è quello agitato in Inghilterra, e prima ancora in Germania, nel Baden, nel 1837; problema che è stato discusso tante volte in Francia ed in Prussia; giacchè è la Prussia principalmente che ci ha tramandato insegnamenti che dovrebbero servire di base alla legge che stiamo discutendo.

Il Parlamento italiano non è la prima volta che se ne occupa. Ho a me vicino l'onorevole Manfrin, che, nel 1874, fu relatore di questo stesso progetto di legge, di poco modificato, e pubblicò una relazione che onora la Camera. La Commissione del progetto di legge ha compiuto anch'essa oggi degli stupendi lavori; ma la questione è rimasta sempre insoluta. Il Ministero si è trovato di non aver ancora definite le carriere e gli organici delle diverse amministrazioni dello Stato; non è ben sicuro di quale amministrazione lo Stato avrà definitivamente bisogno; ed ha sentita nel tempo stesso la necessità di dare una certa stabilità agli impiegati i quali nelle condizioni presenti non possono ancora averne. Il Governo infatti non può definitivamente inceppare la propria libertà d'azione.

E, o signori, se voi esaminate le diverse disposizioni di questo disegno di legge, troverete che questa lotta fra i due principii, fra queste due necessità egualmente inevitabili innanzi a cui si trova il Governo, non è stata, mi sembra, conciliata in modo che noi possiamo dire di essere in grado di creare realmente lo statuto degli impiegati.

Innanzitutto, o signori, io ve lo diceva, abbiamo noi stabilito in questa legge il modo col quale le carriere debbono oggi essere riconosciute, gli organici sono oggi accettati? Non vi è questo nella legge, nè vi poteva essere. E io ne do lode al Governo che non l'ha stabilito, perchè noi dobbiamo riconoscere l'azione governativa, e non possiamo inceppare definitivamente tale azione. Senza essere interamente col sistema americano, vogliamo almeno essere con quei Governi liberi i quali attri-

buiscono la responsabilità degli atti dell'amministrazione pubblica ai ministri. E se essi ne debbono aver la responsabilità, debbono avere una certa libertà d'azione.

L'articolo 1 dice così:

« Gli impiegati civili dello Stato, sia che appartengano all'amministrazione direttiva o all'amministrazione esecutiva, si distinguono in tre categorie: di concetto, di ragioneria e di ordine. »

Questa è la regola.

Eccezione: « Laddove leggi organiche speciali non provvedano diversamente. »

Cosicchè cominciamo da questo; la prima divisione delle categorie degli impiegati è una divisione la quale può essere vera tre volte, due volte può trovarsi non vera.

Vado innanzi:

« Art. 2. I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti per legge speciale o con gli organici allegati ai bilanci. »

Cosicchè questi organici possono variare, e così possono variare gli stipendi, le classi e le categorie.

Vado innanzi ancora:

« Art. 4. Una tabella annessa agli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti di ciascun Ministero stabilirà i gradi e le classi di tutti gli impiegati dello Stato, e le assimilazioni di gradi degli impiegati dell'amministrazione centrale fra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti. »

« Congruamente alle suddette assimilazioni potrà esservi unità di ruolo degli impiegati dell'amministrazione centrale con quelli degli uffici dipendenti. »

« Art. 5. Gli impiegati civili dello Stato sono nominati con decreto reale o ministeriale, secondo le leggi e gli ordinamenti organici di ciascuna amministrazione; » e questi ordinamenti organici mutano, ed allora è mutata la base.

Nè ciò è tutto. Mettiamo queste disposizioni fondamentali in armonia con le disposizioni disciplinari, che regolano le promozioni e le destituzioni. Prendo le disposizioni transitorie, per abbreviare la dimostrazione:

« Art. 61. Tutti gli impiegati dello Stato che non sieno ancora ordinati secondo le categorie stabilite dall'articolo 1, dovranno, a cura delle amministrazioni alle quali appartengono, venire iscritti sui nuovi ruoli secondo determinate norme da stabilirsi con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri. »

« Queste norme potranno essere variate in occasione della legge del bilancio. »

Dunque si variano in ciascun anno.

« Art. 66. Le disposizioni degli articoli 1, 4, 10

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

e 23 (disposizioni essenziali che riguardano il modo col quale le carriere si compiono) non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della marina e della guerra quando abbiano gradi militari, nè agli impiegati in servizi speciali e tecnici dipendenti da altri Ministeri, per i quali sarà provveduto con apposito regolamento anche per la parte che concerne speciali penalità richieste dalle condizioni dei servizi medesimi.

« Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti, sulla istruzione pubblica, sui lavori pubblici, sulle Avvocature erariali, e alle altre leggi speciali in quanto contengano disposizioni contrarie o diverse da quelle della presente legge. »

Ora, o signori, ho voluto leggere queste disposizioni, perchè mi è sembrato che avessi l'obbligo di giustificare una mia proposizione, cioè che in questa legge le eccezioni superano la regola: e, torno a dirlo, ciò è effetto della lotta dei due principii, lotta la quale, a parer mio, avrebbe potuto più convenientemente risolversi aspettando che questi organici fossero definitivi, che fossero compiuti, aspettando che le amministrazioni dello Stato fossero state meglio studiate nei loro bisogni, nelle loro tendenze, nei fini e negli scopi per cui sono stabilite.

Ed allora questa legge sarebbe stata come il coronamento dell'edificio, come lo statuto che doveva dare una stabilità definitiva agli impiegati. Oggi, o signori, noi abbiamo capovolto il lavoro, abbiamo cominciato col fare uno statuto, ma la materia ci è sfuggita dalle mani. Invece di fare uno statuto, abbiamo fatto un Codice disciplinare: perchè non avevamo altra materia. Tutto il resto ci sfuggiva; quello che ci rimaneva era la penalità.

Ed anche su di ciò, signori, io debbo richiamare la vostra attenzione. Vi è una legge che il ministro guardasigilli ha già presentata, che la Commissione ha già studiata, che dalla Camera (ne sono sicuro) sarà plaudita per gli intendimenti del Governo, e spero finirà per essere anche slargata nel suo concetto. Questa è la legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

Quando, o signori, io esaminai le discussioni avvenute in Inghilterra nel 1853, quando esaminai i lavori fatti dallo Stein in Germania, vi ho trovato sempre un solo concetto: l'immovibilità degli impiegati come risultanza della loro duplice responsabilità, rispetto allo Stato e rispetto ai cittadini.

La responsabilità rispetto allo Stato esiste di fatto, ed esisterebbe maggiormente disciplinata con le disposizioni della legge che noi discutiamo.

Ma la responsabilità rispetto ai cittadini non esiste; ed è questa che a noi interessa maggiormente di discutere, e di predifinire, affinchè possiamo non solo assicurare lo stato degli impiegati, ma essere giusti nelle disposizioni disciplinari. In Prussia si è elevata una dottrina, si è applicato un principio economico molto conosciuto; l'immovibilità, ma la sicurezza degli impiegati non è che il premio di un servizio fatto.

Ebbene, di questo servizio quale è la responsabilità?

Dunque voi avreste dovuto cominciare dal discutere questa legge sulla responsabilità. Non dico che il Governo non sia stato armonico nei suoi progetti, perchè l'uno e l'altro progetto di legge sono stati presentati alla Camera; ma ritengo che quella discussione avrebbe dovuto precedere questa, perchè non è possibile che noi possiamo venire a discutere gli articoli disciplinari se prima non sappiamo in quali casi vi possa essere la responsabilità di un funzionario civile.

Signori, la questione della responsabilità dei funzionari è gravissima; essa si rannoda alla questione della responsabilità ministeriale perchè mette capo al culmine delle regioni governative. È qui la prima questione che credo almeno si dovrà fare; la questione della responsabilità ministeriale non è possibile. Non credo logicamente possibile discutere sulla responsabilità di ciascun funzionario, di ciascun impiegato, se voi prima non discutete quale sia il vincolo morale, quale il vincolo gerarchico che rannoda il funzionario inferiore al funzionario superiore, e, più particolarmente, a colui il quale è responsabile innanzi ai rappresentanti della nazione. Queste, o signori, sono le difficoltà, le obiezioni che io ho fatte a me medesimo.

Esse mi sono sembrate così gravi, che, quando questa legge fu messa all'ordine del giorno nel giugno ultimo, io, non avendo più la categoria degli iscritti in merito, mi iscrissi contro. Non sono contrario, ripeto, io applaudo anzi agli intendimenti del Governo che, se da una parte ha creduto di assicurare un miglioramento agli impiegati nei loro stipendi, ha stimato ancora che essi debbano rispondere con una norma certa delle misure disciplinari per assicurare il loro servizio e la loro sorte. Applaudo perchè questo è un pegno di buone intenzioni.

Ma se questo è, a me sarebbe sembrato che il Governo, affrontando un lavoro più vasto, avesse potuto presentare alla Camera tutto l'organamento delle amministrazioni dello Stato; su questo organamento stabile si sarebbe elevato lo statuto civile degli impiegati, si sarebbe stabilito che ad una sola

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

sergente si dovesse attingere, come in Germania, cioè, che una sola sia la Commissione esaminatrice dei requisiti degli impiegati, donde scaturiscono tutti i servizi pubblici.

Mi sarebbe poi sembrato che la discussione sulla responsabilità dei pubblici funzionari, dovendo per necessità determinare in quale caso questa responsabilità debba svolgersi e non incontrarsi in lotta coll'altro principio dell'obbedienza ai superiori, dovesse precedere la discussione presente.

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio, e la Commissione mi daranno tali schiarimenti che io possa essere tranquillo quando, riserbandomi la discussione sui singoli articoli, si sarà alla votazione di questa legge. (*Bene!*)

VARE. Signori, io sono fra quelli che hanno più vivamente desiderato la presentazione di un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili. Io porto un rispetto grande, ed un grande interessamento a quella classe sociale che si chiama dei pubblici funzionari.

Quando vedo un uomo che consuma la propria vita, che destina tutto il suo tempo, tutto il suo ingegno in una posizione modesta, troppo spesso male retribuita, a tentare di far andare le cose il meglio che si può, per il bene di tutto il paese, io davanti a quest'uomo m'inchino con riverenza. Ed una classe, la quale fosse veramente composta così, che avesse lo scopo cioè di giovare al paese con tanta abnegazione quanta noi nei vari ordinamenti ne domandiamo, sarebbe certamente non meno benemerita di quella dei soldati. Un soldato si batte un giorno, un giorno arrischia la propria vita in favore di quel paese, per cui quegli altri sacrificano le proprie affezioni, i propri studi per tutta la vita.

Dall'altra parte, o signori, nello stato di fatto del nostro paese, esiste una piaga che s'intitola la *burocrazia*. Questa burocrazia fu ereditata dai Governi passati. Noi abbiamo fatta una rivoluzione, abbiamo distrutti sette Governi, ed abbiamo lasciato vivere questa burocrazia, la quale conserva, con le sue tradizioni, con le sue abitudini, senza volerlo, amando forse il paese, conserva una gran parte dei mali i quali ci hanno eccitati alla rivoluzione.

Ed io credo che in molte parti d'Italia, e molto spesso, anche i migliori cittadini, sono costretti a domandare a se stessi se poi sia tanto cambiato lo stato del paese, che non si abbia ancora a ripetere ciò che il nostro poeta nazionale, il Giusti, diceva tanti anni fa contro questa gerarchia dicasterica:

Che ci annoia, ci impaccia, e ci tormenta
E ci dà della polvere negli occhi
Grazie al Governo degli scarabocchi.

Io non credo che siano tanto mutate le cose, che spesso non occorra fare un richiamo a quell'idea.

Noi abbiamo, o signori, una quantità immensa di giovani in Italia, i quali quando non sanno che cosa fare di meglio, si destinano agli impieghi pubblici. Abbiamo negli impieghi pubblici coloro i quali sarebbero sicuri di far fiasco nelle professioni liberali, nelle arti industriali, nei commerci e in qualunque altra occupazione privata. È precisamente il principio del *diritto al lavoro*. Quindici anni fa, lo diceva, splendidamente al suo solito, un illustre oratore che siede dall'altro lato della Camera. Egli in febbraio del 1863, in un'esposizione finanziaria che ebbe una certa celebrità, diceva così: « La burocrazia odierna è una forma del socialismo; quel socialismo che la borghesia ha tanto paventato quando si presentava sanguinoso e lurido sulle piazze, essa lo ha accolto, lo ha accarezzato quando le parve uno strumento d'ordine pubblico e di ingerenza governativa. »

Da 15 anni a questa parte, o signori, il male è piuttosto accresciuto che diminuito. Andiamo facendo ogni tanto delle leggi amministrative, che domandano sempre nuovi impiegati.

Noi abbiamo costruito, appena venuti in Roma, sulla via 20 settembre un immane falansterio, il quale servirà a dimostrare il gusto architettonico dei nostri tempi. In esso si radunano più di 1500 impiegati, dei quali si può dire certamente che almeno 1200 pensano ogni giorno se sia migliore la formola: a ciascuno secondo i suoi bisogni, o piuttosto quell'altra: a ciascuno secondo i meriti suoi. Dobbiamo, signori, pensare di fare una legge la quale migliori questa condizione di cose e ci avvii ad eliminare dalla pubblica azienda, i pericoli che questo proletariato burocratico le presenta. Vi prego, signori, di considerare quanto saggiamente sieno ordinati gli uffici amministrativi, anche nel nostro paese, di molte delle principali case commerciali e bancarie, delle grandi compagnie d'assicurazioni, delle società ferroviarie.

Vi prego di considerare come quegli impiegati di private amministrazioni sieno operosi, rispettosi, disciplinati, intelligenti, affezionati alla loro istituzione, che considerano come cosa loro propria, ed i cui interessi tutelano come interesse proprio. E perchè noi che rappresentiamo la grande azienda sociale di tutto lo Stato, dobbiamo invidiare tale condizione di cose? Perchè non troviamo nei pubblici uffici impiegati che abbiano quel complesso di qualità e che adempiano al servizio come ad un interesse proprio? Ce ne sono, è vero. Lungi da me il pensiero di calunniare il mio paese e di dire che sieno pochissimi; no, ce ne sono, ma permettetemi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

di parlare francamente e di appellarmi alla vostra coscienza. Signori, questi non sono la regola, sono la eccezione.

Io domandava a questo progetto di legge l'avviamento al meglio. Ce l'offre? Io ne dubito forte. Io trovo che questo progetto di legge consacra il sistema che c'è, e, dirò meglio, lo cristallizza. Si vuole, come diceva il mio egregio proponente, o si vorrà legare una volta o l'altra questa legge con quella della responsabilità, ed è giusto. Certamente il Governo ha ragione di volere ciascheduno dei capi d'ufficio seriamente responsabile di ciò che fa. Ma mentre questo si vuole, e si dispone perchè l'azienda governativa sia una, non si dà ai capi voluti responsabili nessuna seria ingerenza nè sulla scelta, nè sulla disciplina, nè sulle promozioni, di questi impiegati, poichè non mi sembra seria garanzia l'invio periodico di una statistica.

Se quegli impiegati privati di cui vi parlava si mostrano tanto disciplinati, tanto rispettosi, tanto operosi, sapete perchè ciò succede? Specialmente e prima di tutto perchè sono trattati bene, e noi trattiamo troppo male gli impiegati; ma in secondo luogo, perchè dal loro capo hanno molto da temere ed hanno tutto da sperare. Ora qui siamo chiamati ad organizzare un sistema, per cui dai suoi capi immediati, l'impiegato abbia poco da temere e poco da sperare. Voi avete formolata in questo progetto di legge una serie di formalità, che imbarazzino e spesso impediscono il bene. Voi avete messi dei limiti all'età così stretti, che al di là di 30 anni, salvo per eccezione e con formalità apposite, niuno può mai diventare impiegato, e così si priva il Governo della possibilità di fare entrare nelle file degli impiegati delle capacità già provate, che sarebbero utili. Voi avete date delle garanzie le quali si possono applicare egualmente tanto per l'impiegato che serve bene, quanto per l'impiegato che serve male. Se mai arriveremo a qualche cosa che somigli al disaccentramento, a qualche cosa che somiglia a quella semplicità dell'amministrazione che è in cima ai desiderii, od almeno ai discorsi di tutti i nostri colleghi, se arriveremo a diminuire il numero degli impiegati, non avremo guadagnato niente, perchè bisognerà pagarli lo stesso in forma di disponibilità.

Voi avete con questo progetto di legge, ripeto la parola, cristallizzata la condizione degli impiegati, particolarmente per quanto concerne le loro attitudini.

Uno potrebbe avere attitudine e disposizione eccellente per essere un ottimo impiegato, per esempio, d'archivio. Se mai cominciò ad avviarsi per la carriera della polizia, cui non sia punto adatto, il sistema gli impedisce di mutare la strada.

Bisogna, voglia o non voglia, che continui in quella in cui si trova, senza potere passare all'altra carriera che sarebbe più compatibile colle proprie cognizioni, colle proprie tendenze.

Voi avete dato con questo progetto una soverchia importanza agli esami. Gli esami vi diranno se uno sa scrivere correttamente, se sa fare una relazione; ma non vi diranno mai se egli ha prudenza, se ha conoscenza del mondo, se ha buone maniere, se ha quella infinità di buone qualità, senza le quali uno sarà sempre un cattivo impiegato, specialmente in certe carriere, le quali sono delicatissime.

Voi avete anche per le promozioni stabiliti degli esami. Parlando delle promozioni, nel progetto è detto che « sono promossi ai posti vacanti, a parità di voti, per ordine di anzianità. »

Le qualità sode della esperienza, dell'avvedutezza, della discrezione che pure sono tanto preziose non servono a niente per gli esami; epperò quell'ordine dei voti della Commissione esaminatrice, sarà sempre a detrimento di coloro i quali hanno le qualità più modeste, ma quotidianamente più utili, in confronto di uno che superi brillantemente un esperimento.

Voi avete stabilito per le traslocazioni infinite formalità, o le fate dipendere da Consigli lontani, mentre la traslocazione di un impiegato può venire richiesta da certe ragioni le quali difficilmente possono venire descritte e formulate, con le gradazioni opportune.

Un impiegato può essere ottimo in un determinato paese, cattivo in un altro, perchè ha certe abitudini, certe qualità che piacciono in una città e non piacciono in un'altra, perchè ha rapporti e legami che lo rendono più o meno accetto, più o meno autorevole. A forza di formalità voi impedito di fare il meglio; voi dovete lasciarlo libero questo Governo purchè sia responsabile di ciò che fa; tutte le formalità faranno sì che qualche volta sia impedito il bene, ma impediranno difficilmente il male.

Invece il progetto lascia libere le traslocazioni, per istanza dell'individuo. Ciò apre l'adito a quel funzionario che si trovi male col proprio capo d'ufficio e non l'abbia saputo contentare, di cercare qualche patrocinatoro in uno o nell'altro ramo del Parlamento per ottenere la traslocazione ed evitare le conseguenze di qualche poco lodevole condotta.

La sorte dell'impiegato dipende poco da lui, pochissimo da chi lo vede all'opera; anche la promozione viene da chi non l'ha forse mai visto; viene dal Governo centrale e dalle sue Commissioni.

Peggio poi per le punizioni. Ci sono delle mancanze che è difficilissimo il formulare. L'impiegato viene punito da Consigli lontani che non l'hanno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

mai conosciuto, a forza di rapporti, a forza di relazioni, con una infinità di formole, per che cosa? per apprezzare una mancanza che non può essere giudicata seriamente se non sul luogo, e da chi abbia potuto osservarne tutte le circostanze.

Queste punizioni poi sono classificate in questo progetto di legge per modo che veramente non mi sembrano proporzionate ai nostri tempi, alle esigenze della nostra civiltà.

Nel titolo delle punizioni, fra le altre, trovo la *sospensione*, e leggo nell'articolo 48: *Si fa luogo alla sospensione da un mese ad un anno per le cause seguenti: (tra queste) mancanza contro l'onore.* Mancanza contro l'onore! Ed un impiegato che abbia mancato contro l'onore, lo conservate all'impiego? Questo si chiama il trionfo della burocrazia sulla pubblica moralità, esigendo troppo poco dalla rispettabilità di questa classe che dovrebbe essere rispettabilissima.

Quando voi dichiarate per legge che conserverete all'impiego, solamente dopo una punizione, colui che sarà venuto meno *all'onore*, voi non innalzerete questa classe, voi la lascerete quale essa è e quale il Giusti l'ha definita.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi! La legge, che discutiamo, è una di quelle antiche richieste che la Sinistra parlamentare faceva, quando non pensava ancora di divenire partito di Governo. Infatti molti di voi più provetti di me e più antichi di me nell'ufficio di rappresentanti della nazione, ricorderanno che quando ai 24 giugno dell'anno 1863 si discuteva la legge sopra le disponibilità, le aspettative e i congedi degli impiegati in Torino, dai banchi di sinistra sorse un deputato a proporre la sospensiva, imperocchè diceva non potersi trattare di quella materia, se non in una legge la quale avesse regulate le condizioni di ammissione, di avanzamento, di esonerazione e di remozione dagli impieghi.

E il giorno appresso un altro egregio deputato di sinistra propose un ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Ministero, con cui si faceva invito al Governo di presentare al più presto una legge che in modo invariabile e regolare avesse stabilito le condizioni per l'ammissione agli impieghi, le norme per le promozioni ed i modi diversi, con i quali si uscirebbe di carriera.

(Interruzione del deputato Mazzarella.)

Non posso rispondere alle obiezioni dell'onorevole Mazzarella nè ora, nè in appresso, perchè è mio dovere di parlare alla Camera.

PRESIDENTE. Così deve fare. L'onorevole Mazzarella parlerà a suo tempo.

MAZZARELLA. *(Pronunzia alcune parole)*

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarella, abbia la bontà di tacere.

PIERANTONI. In quel tempo i voti del Parlamento non ottenevano dal potere esecutivo una immediata soddisfazione. Ciò è tanto vero che l'onorevole Lanza nel 1871 presentò il disegno di legge richiesto come urgente nell'anno 1863, e dopo due anni la Camera potè leggere una splendida e dotta relazione dell'onorevole Manfrin, che è tanto competente in questi studi di amministrazione, ricca abbondantemente di studi di legislazione comparata. Ma il disegno di legge non fu discusso in quella Sessione, nè appresso, talchè convenne aspettare la nuova maggioranza e il nuovo Gabinetto, sorti dal voto dei 18 marzo, con promesse di riparazioni più o meno attuate, per sperare l'adempimento del voto consacrato nell'ordine del giorno dei 25 giugno 1863.

Gli onorevoli ministri delle finanze e della grazia e giustizia presentarono due progetti di legge, uno dei quali integra l'altro: quello sullo stato civile degli impiegati, e quello sulla responsabilità degli impiegati.

Di questi due progetti che sono allo studio della Camera, oggi viene a discussione quello dello stato degli impiegati civili.

Il disegno ha trovato sinora due oppositori che escono entrambi dalle file della maggioranza, mentre l'opposizione come fa si tace. Il primo oppositore è stato l'onorevole Indelli, il secondo l'onorevole Varè, benchè l'onorevole Indelli abbia detto d'essersi iscritto a parlar contro sol perchè il presente regolamento della Camera più non riconosce le iscrizioni in merito.

Io ho ascoltato con attenzione i discorsi dei due preopinanti e porto questa convinzione che essi, lungi dal combattere la legge, esposero idee che avrebbero potuto formularsi in analoghi emendamenti con speranza di accoglimento, perchè se il diritto d'emendazione delle leggi può essere esercitato da ciascun deputato, gli emendamenti sono più facilmente accolti quando sono proposti da oratori, che congiungono nella loro persona l'autorità nascente dalla competenza nelle materie e il favore che viene dall'appartenere alla maggioranza.

Se ho ben compreso, l'onorevole Indelli ha fatto due obiezioni preliminari a questo progetto di legge.

Con l'una ha detto che non avendo ancora il Ministero ben determinate le carriere e gli organici delle amministrazioni, cioè non avendo ancora dato un'unità all'amministrazione, non doveva condurre la Camera alla discussione della presente legge. Ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

ha creduto desumere la dimostrazione di questo assunto suo dalla dizione dell'articolo 1 del disegno di legge, nel quale, dopo che gli impiegati sono distinti in tre categorie, è scritto: « laddove leggi organiche speciali non provvedano diversamente. »

A suo modo di credere, il riconoscimento della possibilità di alcune eccezioni è l'esplicita rivelazione della deplorata mancanza di unità negli organici.

Egli ha pensato che sostanzialmente non siano necessarie eccezioni alla ripartizione degli impiegati in tre categorie, ripartizione che noi abbiamo copiata dagli statisti e dalle leggi germaniche.

Egli poi obiettò che non si doveva votare prima la legge dello stato civile degli impiegati, senza che prima si fosse affermato nella legge il sistema della responsabilità. Mi pare, se non erro, che queste e non altre sono state le due obiezioni fondamentali dell'onorevole Indelli.

L'onorevole Varè ha fatto differenti censure al disegno di legge. Ha esordito deplorando che gli Italiani, i quali erano stati i giganti della rivoluzione perchè distrussero sette Stati, non furono abbastanza forti per distruggere la burocrazia, peste dello Stato nazionale; ha affermato che questa legge avrebbe cristallizzato il dominio della burocrazia sopra l'azione del Gabinetto, perchè grandemente vincolava con le sue disposizioni l'azione dei reggitori della cosa pubblica. Poi è sceso a criticare una quantità di disposizioni giudicandole o lesive dei diritti dell'individuo, o soverchiamente restrittive nella libera azione dei governanti. Quando egli ha parlato, per esempio, dell'esorbitante limite dell'età, della condizione degli esami, mi pare che abbia voluto proteggere il diritto del cittadino. Quando ha parlato del divieto delle traslocazioni, delle censure e di altre norme, allora mi pare che abbia accennato al troppo formalismo che vincola l'azione dei capi delle amministrazioni.

In questi sommi capi si riassumono i discorsi dei miei egregi colleghi, ai quali io cercherò di rispondere. Io volli riassumerli, com'era mio dovere, con grande esattezza, ponendo in luce l'importanza delle obiezioni avversarie e il loro preciso valore. Ora dico che se giungerò a rispondere vittoriosamente a queste obiezioni degli onorevoli Indelli e Varè essi potranno diventare decisi fautori della legge.

Rispondo all'onorevole Indelli. Egli ha ricordato con giusta lode il lavoro dell'onorevole Manfrin, ma nello stesso tempo ha censurato la disposizione dell'articolo primo dove è detto *laddove leggi organiche non provvedano diversamente*.

Egli non deve ignorare che il disegno del ministro Lanza non conteneva quest'aggiunta, e che

l'onorevole Manfrin la fece aggiungere al disegno ministeriale; talchè dal progetto emendato dalla prima Commissione l'eccezione fu introdotta nel secondo progetto ministeriale, che è il presente. L'onorevole Manfrin giustamente avvertì che l'aggiunta dell'inciso *laddove leggi speciali non provvedano*, non era giustificata dalla condizione di fatto della mancanza di unità negli organici dei vari Ministeri e delle amministrazioni dipendenti, ma dalla varietà tecnica di alcune speciali amministrazioni, le quali non tutte richiedono le stesse qualifiche e ripartizioni di categorie d'impiegati contenute nella legge. L'onorevole Manfrin in nome della Commissione addusse alcuni esempi di queste differenze tra amministrazioni ed amministrazioni. A me sia lecito discorrerne più ampiamente.

Vi sono certe amministrazioni, nelle quali non si può assolutamente fare la ripartizione degli impiegati in impiegati di ordine, di ragioneria e di concetto.

Per esempio, buona parte degli impiegati postali, e quelli addetti ai telegrafi possono essere nominati senza la richiesta di studi universitari o di ragioneria. Un amministratore si troverebbe molto a disagio nel voler classificare così distintamente quest'ordine di impiegati. La cultura speciale, che loro si richiede, sarà certo ben diversa da quella che si domanderà a chi dovesse andare console all'estero, segretario di ambasciata, ecc.

Certamente dovranno avere nozione delle lingue, dovranno ben conoscere la geografia e l'uso delle macchine del telegrafo elettrico, senza che sappiano altre svariate materie, o che abbiano una laurea universitaria o un diploma di istituto superiore per essere ammessi in carriera. In questo speciale servizio dei telegrafi e delle poste, e in altri servizi speciali, lo Stato può prescindere da queste categorie generali e dalle condizioni generali.

E salendo dalle minori amministrazioni, ove la legislazione moderna permette persino di impiegare le donne, alle grandi amministrazioni, vieppiù risulta la necessità di disposizioni organiche speciali.

Prendo ad esempio il Ministero della pubblica istruzione, quelli di grazia e giustizia e dell'interno. No davvero, una grande ripartizione di impiegati di concetto, di ordine e di ragioneria non sarà necessaria nel Ministero della pubblica istruzione.

Se non fosse altro, l'ornatezza della forma necessaria in quel Ministero della cultura nazionale può rendere inutile la ripartizione degli impiegati nella categoria di concetto, e in quella d'ordine.

Si deplora da lungo tempo la volgarità di certe scritture, che escono da quel Ministero, che si potrebbe chiamare il Ministero del pensiero ita-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

liano; si deplorò che esse offendevano la lingua, questa divina espressione della nostra nazionalità, tuttogiorno oppressa dalla prevalenza di termini cancellereschi! L'eccezione deplorata dall'onorevole Indelli ben si vede che non corrisponde ad uno stato transitorio degli ordini amministrativi, ma all'indole speciale, ai fini di ogni amministrazione.

Chi guarda l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia osserva che in quello vi sono impiegati veramente amministrativi ed impiegati temporaneamente chiamati dall'ordine giudiziario.

La cultura, che si richiede da un funzionario che deve soprastare al dicastero il quale provvede all'ordinamento della giustizia, *fondamento dei regni*, non può essere quella che basta in qualsiasi altra amministrazione. Ciò s'intende di leggieri, sol che si dica.

Lo stesso Ministero dell'interno con le sue svariate attribuzioni giustifica la possibilità, anzi la necessità di eccezioni organiche. Quel Ministero provvede a molteplici cose, dalla pubblica sicurezza e dalle meretrici agli archivi di Stato, all'insegnamento della paleografia e diplomatica.

Credete voi che sarebbe possibile, quando si discutesse una legge sugli archivi di Stato, di mantenere la triplice distinzione degli impiegati di ragioneria, d'ordine e di concetto? Cade quindi la prima obbiezione dell'onorevole Indelli, ch'egli presentava quasi come una questione preliminare.

Ha forse più grave importanza l'obbiezione desunta dal fatto che non è stato ancora discusso il disegno di legge sopra la responsabilità degli impiegati dello Stato?

Ricordiamo il corso della storia del diritto pubblico sulle relazioni tra lo Stato e i pubblici ufficiali per vedere se assolutamente esiste la necessità di doversi fare prima la legge della responsabilità e dopo quella dello stato degli ufficiali dello Stato.

Il diritto antico inaugurò l'idea classica, che oggi prevale, cioè che il diritto e il dovere di servire lo Stato erano diritto e dovere cittadino.

Nel medio evo il diritto privato invase il diritto pubblico; ed allora l'ufficio fu concessione sovrana, giurisdizione attaccata alla proprietà fondiaria, e gli impieghi furono ereditari e venali. Coi Governi assoluti gli uffici divennero diritto del sovrano, che rappresentava lo Stato, il quale li dispensava a suo arbitrio e come sorgente degli onori.

Il Governo rappresentativo non ha del tutto divelte le radici del feudalismo, nè gli abusi della monarchia assoluta. Benchè la maggior parte delle costituzioni abbiano ricondotto l'antico principio del servizio dello Stato come dovere e diritto del cittadino, descrivendo le ineguaglianze, le esenzioni e i privi-

leggi del clero, della nobiltà, che provenivano dalla intolleranza religiosa, e dalle idee aristocratiche, pure col procedere delle libertà e con i Governi rappresentativi i governanti spessissimo si arrogarono l'arbitrio di dare gli impieghi ai loro favoriti ed ai loro seguaci sostenendo che la responsabilità ministeriale traeva per logica conseguenza il diritto di un'assoluta balia nella scelta delle persone, che debbono cooperare al servizio della cosa pubblica con i ministri. La nostra costituzione nel suo testo e nella sua ragione non permette il capriccio ministeriale. Se l'articolo 6 prescrive che il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, ed è noto che le prerogative della Corona si esercitano con la responsabilità dei ministri, l'articolo 24 dello stesso Statuto dichiara l'ammessibilità di tutti i cittadini alle cariche, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Il Principe, concedendo la Costituzione, coordinò giustamente i diritti dell'individuo con quelli dello Stato. La legge sopra lo stato civile degli impiegati è una esplicazione di questi principi costituzionali, che per lo addietro erano spessissimo violati dalla sconfinata azione ministeriale.

Una legge di tanto valore, nel perdonare gli egregi avversari, non consentiva tanta severa estimazione. Anzi, oso dire, che essa non poteva essere biasimata col ricordo della legislazione straniera, perchè dopo che la legge sarà sanzionata, essa potrà essere studiata da molti altri Stati, che vedranno che l'Italia li ha preceduti in questa difficilissima materia.

Infatti gli esempi stranieri non sono edificanti. L'Inghilterra si trova in un periodo di transizione dall'elemento feudale al vero sistema costituzionale. In Inghilterra, ove è già ammesso il principio della responsabilità degli ufficiali, il Governo ha tuttora grande balia di nominare agli impieghi. Il diritto di nomina appartiene alla Corona. Grandissimi altri uffici sono locali e gratuiti.

Nel 1853 s'incominciò a desiderare un sistema di capacità per la nomina agli uffici. In quest'anno fu nominata una Commissione con l'incarico di riordinare i sistemi riguardanti la nomina degli impiegati civili dello Stato. Nel 1854 il discorso della Corona promise un disegno di legge, che non fu presentato. Nel 1855 un decreto reale nominò una Commissione che stabilì, d'accordo coi capi di servizio, un piano generale di esami. Questo sistema ebbe una sanzione parziale dal Parlamento nel 1859, quando si trattò di riordinare il Governo civile dell'India. Il sistema degli esami trionfò in altre occasioni, ma esso non è generale a segno che si possa dire di aver l'Inghilterra abbandonato l'altro sistema antico degli uffici siccome una emanazione della potestà regia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

In Francia il funzionario pubblico è creduto un agente secondario dell'amministrazione in balia esclusiva dei capi del Governo. Nessuna legge generale regola i loro diritti e i loro doveri, la responsabilità non esiste, anzi è impedita dalle così dette guarentigie amministrative e dal contenzioso amministrativo.

L'onorevole Indelli vi ha parlato confusamente dell'Inghilterra; ma si è fermato a sostenere, senza una precisa dimostrazione, la pretesa necessità di far precedere la legge della responsabilità a quella dello stato civile degl'impiegati, con la semplice citazione dell'esempio prussiano. È vero che lo Stein inaugurò in Germania la riforma del servizio civile. In una sua circolare si legge che gl'impiegati dovevano cessare di essere muti istrumenti nelle mani del Principe, semplici esecutori di ordini senza volontà o vedute proprie; perchè volle il grande uomo di Stato che avessero fatto da quel tempo in appresso gli affari con indipendenza e con iniziativa propria. Ma che forse le idee dello Stein erano fatte pel sistema rappresentativo? No di certo: egli volle una buona amministrazione, non già guarentigie costituzionali.

Farei ingiuria alla Camera se dicessi come cosa nuova che sino al presente in Prussia, in Germania non avvenne quella evoluzione storica, per cui veramente s'instaura il Governo rappresentativo. La Germania vive ancora in un periodo di transizione in cui è potente la prevalenza del potere regio sopra la sovranità nazionale.

Il sistema dello Stein s'installò su due basi principali: la responsabilità diretta di ogni funzionario e una specie d'inamovibilità; ma la responsabilità fu verso lo Stato, non già verso l'individuo danneggiato. Ben altrimenti complesso è il problema della responsabilità dell'uffiziale nello stato libero o rappresentativo.

Essa responsabilità mentre non deve distruggere la responsabilità politica e dei ministri e non deve impedire l'azione del Governo parlamentare o di gabinetto, deve lasciare l'azione all'individuo contro l'amministratore che manca ai suoi doveri.

Affinchè l'impiegato possa essere responsabile e possa non temere dei superiori, agire secondo coscienza, secondo dovere, secondo intelligenza, deve innanzitutto essere garentito nel suo grado. Diritti e doveri sono termini relativi; ma certo a rigore di logica la responsabilità suppone una libertà di azione, la quale è soltanto possibile nella sicurezza del proprio grado.

Più facilmente la Camera adotterà la legge della responsabilità degli uffiziali, quando potrà dire di

avere loro garantito l'ufficio dalla possibilità dell'arbitrio ministeriale.

Pare dunque a me che anche la seconda obiezione dell'onorevole Indelli, fondata sulla nuda autorità dello Stein, e non confacente di certo al sistema costituzionale, sia infondata.

Or mi rimane a rispondere brevemente alle censure fatte dall'onorevole Varè.

Consento con lui che la burocrazia fu una piaga italiana.

Nei primi momenti del nostro rivolgimento nazionale innumerevoli furono le richieste d'impieghi. Ad ogni mutamento ministeriale speranze e pretese d'impieghi crebbero fuori di misura.

Per sedici anni gl'impieghi furono dati in gran parte con esclusivi criteri di parte. Questo danno essenziale predominò tanto che dopo la vittoria parlamentare del 18 marzo si credette potersi applicare alla politica una regola del diritto antico della guerra *le spoglie dei vinti ai vincitori*, e vi furono domande di destituzioni non già per ridurre la sterminata falange degli impiegati, ma per fare posto all'esercito elettorale dei vincitori. A dirla apertamente si voleva sostituire agli antichi novelli tormentatori.

L'onorevole presidente del Consiglio resistette a queste pretese. Egli volle oscurare la gloria di Washington. (*Risa*)

Il gran liberatore dell'America, durante i sette anni della sua integerrima amministrazione, mutò soltanto nove impiegati, non ostante lo sconfinato potere che aveva di cambiare i funzionari pubblici, di nominarne nuovi; il Ministero Depretis non ne mutò alcuno.

Antiche erano le recriminazioni, antichi i dolori di commesse ingiustizie. Sino ad un certo punto una pretesa, non veramente regionale, ma ispirata dalla necessità di provvedere all'intelligente sviluppo dell'amministrazione italiana, che in molteplici punti si rannoda alle leggi, ai regolamenti ed alle consuetudini degli Stati caduti, permetteva richiedere una più giusta proporzionalità di rappresentanti delle diverse popolazioni italiane nelle amministrazioni dello Stato. Il Ministero fu sordo alle lagnanze, ai gridi di dolore, non diè adito a riparazioni personali. Il tempo dirà se quest'azione fu veramente giusta. La resistenza ministeriale questo salutare effetto ha però di certo prodotto. Essa ha fatto sapere agli Italiani che il parteggiar politico deve essere ispirato dalle convinzioni oneste e sincere, non già da speranze di remunerazioni governative.

L'inesorabilità del Ministero ha persuaso il corpo elettorale che invano esso spera di trovare nei rappresentanti della nazione procuratori di personali

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

vantaggi. La moralità del Governo di certo rimane aumentata, e questo fu progresso politico.

Inoltre i Ministeri passati, oltre al commettere ingiustizie, che questa legge avvolge per sempre nell'oblio, avevano cagionato un grave danno alla cosa pubblica. In gran parte l'immenso stuolo d'impiegati era stato convertito ad istrumento di dominazione di una parte politica. Volenti, o non volenti gli impiegati erano diventati grandi agenti elettorali, non erano servi dello Stato, ma di un partito. Da questa corruzione dell'ufficio loro seguivano favori, promozioni e traslocazioni di premio o di punizione, amori e vendette spregevoli.

Questa legge con le guarentigie che dà all'inamovibilità di luogo e di grado, con le guarentigie per l'anzianità riconduce l'impiegato ad essere l'organo del Governo, non già dei partiti che sono al Governo. Il Ministero non doveva meritare censure e rimproveri, per aver proposta una legge, che in un tempo più o meno lontano, rinnoverà le tradizioni non corrette delle amministrazioni italiane. La legge risponde ai canoni costituzionali, è uno svolgimento degli ordini rappresentativi è reclamata dall'esperienza pratica di ciò che fu la burocrazia in mano dei ministri, i quali la vollero scagliare, corpo pesante, nelle lotte elettorali.

Discutiamola adunque e portiamo la nostra attenzione a migliorarla nelle singole parti. Parecchie delle osservazioni dell'onorevole Varè potranno trovare luogo nella disamina speciale degli articoli. Sommate insieme non bastavano ad ispirare un discorso ostile.

Io pure riconosco che si dovranno discutere e rivedere i limiti dell'età, le disposizioni sopra le traslocazioni, la maggiore o minore gravità delle punizioni, ma questi piccoli ritocchi, che possono essere fatti nel contenuto degli articoli, non possono distruggere il merito reale di questa legge. La quale per quanto sia umile, modesta la mia parola raccomando al voto concorde di tutta la Camera, senza differenza di partito. (Benissimo! a sinistra)

Questo desiderio di un voto collettivo non è la vana speranza di un'anima generosa; ma mi sembra la promessa dei precedenti parlamentari. Imperocchè questa legge reclamata un giorno dall'Opposizione, fu primamente proposta dalla caduta maggioranza. La presente Legislatura avrà il merito di averla adottata con grandi miglioramenti, svolgendo il programma delle riforme volute dal paese.

Qui pongo fine; e spero che la legge non incontrerà opposizioni maggiori, ma utili emendamenti. (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella ha facoltà di parlare.

MAZZARELLA. Io spero che la Camera ascolterà con benevolenza le poche parole che dirò riguardo a questa legge.

Certo si desiderava alcunchè di più serio nello stato in cui ci troviamo.

È facile a vedersi, che la legge è povera per sè quanto ai principii, che più o meno sono in essa riconosciuti. Ed io spero di esprimere in generale il mio sentimento, col dire, che in questa legge non vi è che un Codice di disciplina.

Prendetela come vi pare e piace, discutete gli articoli di questo progetto, voi troverete sempre un desiderio continuo del Ministero di stabilire alcunchè di disciplinare, per dare più o meno ampia facoltà al partito che domina al potere, di far eseguire le proprie idee per mezzo degli impiegati. Il Governo con impiegati proprii e fidati vuole esercitare il suo dominio.

In Italia vi è un gran male, ed è il desiderio di essere impiegato per vivere o per vivere meglio. Ovunque vi volgiate voi trovate uomini, che fino dalla giovinezza, anche nelle loro famiglie, sono stati abituati a domandare sempre un impiego; e si dichiarano infelici, quando giunti ad una certa età non lo abbiano ottenuto.

Questo, o signori, è un gran male, sia per la coscienza, sia pel progresso, sia per la libertà stessa.

In Italia, come altrove, si viene in generale a questo, che un uomo qualsiasi, o per un mezzo, o per un altro, o per una legge, o per un regolamento, viene ad essere sottoposto agli uomini che governano. Questo è un gran pericolo anche per l'avvenire. Signori, serviamo al progresso anche in mezzo agli impiegati, sollevandoli per mezzo della loro indipendenza.

Ovunque governa un partito, il quale ama la libertà, è giusto che il Ministero domandi agli impiegati l'obbedienza ai propri ordini, e non altro?

Nello Statuto stesso nulla è detto per ciò che riguarda gl'impiegati nei rispetti della loro coscienza.

Il presente progetto comincia col parlare della distinzione delle varie categorie, cui questi impiegati appartengono; e siffattamente che ogni impiegato, avendo nelle mani questa legge deve dire: Questo è il Codice di tutto ciò che devo fare, affine di piacere al Ministero che governa.

Vorrei invece, che questa legge cominciasse col riconoscere che nell'impiegato v'ha qualche cosa di superiore a tutto ciò che riguarda la sua obbedienza.

Certamente un impiegato deve obbedire agli ordini che riceve, ma in qual modo? Quando, per esempio, venisse un ministro od un prefetto per opporsi ad una legge esistente; ad una legge che riguardasse la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

libertà, o i diritti dei cittadini, l'impiegato dovrebbe poter dire: « Io ho il dovere di obbedire a ciò che si chiama legge, a ciò che si chiama libertà; dunque ho il diritto d'oppormi a qualunque superiore che voglia violare la legge, che voglia violare la libertà. » Ora questo diritto non è punto riconosciuto in un Codice disciplinare, il quale enuncia in quali casi un impiegato sarà punito.

Volete voi sollevare una questione così seria come questa degl'impiegati senza stabilire per essi il diritto d'opporsi alla violazione delle leggi? Parlando in generale, e parlando dei Ministeri passati, quante volte abbiamo veduto quelli che stavano al potere, violare anche le leggi che devono essere superiori a tutti ed agire in modo, che i poveri impiegati si sono visti nella posizione di dover cedere ad ordini venuti dall'alto, perchè non era riconosciuto in essi il diritto di opporvisi, salvo che offrendo una dimissione resa molte volte difficile dalle condizioni del funzionario? Perchè adunque venire innanzi con un Codice disciplinare in cui si contemplano i casi, in cui gl'impiegati debbono essere puniti, mentre dovremmo cominciare con un articolo il quale dicesse, che negl'impiegati civili anzitutto si riconosce il diritto di obbedire solamente alla legge, di opporsi a qualunque superiore, il quale venisse a dir cosa contraria alla legge? Questo è un diritto che li solleva dinanzi alla loro propria coscienza.

Sapranno allora di non essere semplicemente impiegati, perchè un tale li ha posti lì ad agire in un modo piuttosto che in un altro; ma che sono anzitutto dei cittadini che trovandosi ad un impiego debbono obbedire alla legge che sola li comanda.

Io credo, o signori, che accetterete ben volentieri la proposta che io vi fo, preposta che, avrò in breve spiegata.

Si è detto: noi dobbiamo parlare della responsabilità degli impiegati. Sta bene. Ma solleviamoli anzitutto di fronte alla coscienza loro che merita maggior riguardo di qualunque ministro, prefetto o sotto-prefetto! Innanzi di parlare di responsabilità, riconosciamo in loro un gran diritto. Se devono essere responsabili, perchè non avranno dei diritti? Si vuole stabilire quali siano i casi, nei quali dovranno esser puniti! Ebbene, solleviamoli dinanzi a loro stessi, dicendo loro quello che sono e debbono essere dinanzi a qualunque Governo. Vi è un tal diritto in questa legge? Vogliamo forse farne una questione generale? Certo vorrei che non si parlasse solo d'impiegati civili ma che si parlasse d'impiegati in genere, e vi si comprendesse anche la magistratura. So che la magistratura è certo in migliori condizioni, perchè il magistrato sa che a qua-

lunque ministro può dire: « io non voglio accettare ciò che tu proponi; io voglio esser contrario, voglio dare il mio voto secondo che mi pare migliore, secondo la legge. »

Vedete quale differenza fra i magistrati e gl'impiegati in generale? I magistrati, sapendo di avere una disposizione a favor loro, sono pronti a negare il loro voto qualunque sia il ministro che governa, perchè c'è la legge che li sostiene. Perchè non fare una legge simile per gl'impiegati civili? Perchè non sollevarli nella loro coscienza? Dobbiamo noi migliorare il paese, dobbiamo noi venire a parlare di progresso, solamente facendo dei Codici disciplinari poco più avanzati di quelli fatti pel passato? Ma non è con i Codici disciplinari che si deve andare avanti, ma col riconoscere che l'uomo deve agire secondo la propria coscienza, nell'adempimento dei propri doveri. Sì, l'uomo ha dei doveri e grandi, ma perchè ha dei diritti; senza questi diritti, quei doveri medesimi non possono essere adempiuti. Voi mi parlate dei doveri dell'impiegato; ma dove sta il suo diritto in questo progetto? Il suo diritto sarebbe quello di potersi opporre a qualunque Ministero, sia pure presieduto anche dall'onorevole Depretis, di potergli dire: « io non voglio obbedirvi, perchè c'è la legge che si oppone. » Capisco che l'onorevole Depretis mi risponderà: « Ma io non farò mai nessuna cosa contro la legge. » Io non voglio discutere su questo, consentirò anzi nelle parole dell'onorevole Depretis, ma potrei replicargli: « E che so io, onorevole Depretis, ciò che Ella farà domani? potrà e saprà fare quello che ha fatto oggi? »

Non è meglio perciò che si faccia una legge, nella quale si dica chiaramente all'impiegato: « tu sei un essere che deve obbedire soprattutto alla legge. »

Mi si obietterà però che accordando questo diritto all'impiegato gli si dà una libertà, dalla quale possono nascere nella sua mente chi sa quali idee. Onorevole ministro, dunque per la difficoltà di adempiere ad un dovere, noi non vogliamo riconoscere in una legge che riguarda gli impiegati civili un diritto sacro che essi hanno? Datemi qualunque Codice disciplinare, io ve lo accetterò ad occhi chiusi, salvo ad aprirli in tempo debito; ma purchè questi impiegati si possano opporre anche al loro capo, anche al prefetto, anche al ministro dell'interno, se avesse da ordinare cosa contraria alla legge. E che so io, onorevole ministro, con un cangiamento di Ministero, che cosa possa diventare domani? Che cosa accadrà con un altro ministro dell'interno, che dia ordini contrari alla legge?

Dunque entriamo nel cuore della legge stessa. Riconosciamo questo solenne diritto nell'impiegato, riconosciamolo in modo che si sappia che non si è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

già inteso di fare soltanto un Codice disciplinare più o meno lungo ma che si è voluto andare avanti, riconoscendo quello che sono gli impiegati civili, facendo loro intendere che, se hanno degli alti doveri da adempiere, hanno pure dei grandi diritti da esercitare. Allora si parli pure della burocrazia; ed anch'io dirò che sta bene sia messa la burocrazia in condizione di non poter commettere cosa alcuna contro la legge. Allora voi vedrete che la burocrazia stessa sarà cangiata. Imperocchè grande opera del progresso morale in società è di sollevare un obbligo di coscienza al sostegno del proprio diritto.

Io vorrei dunque che questa massima liberale fosse stabilita in un articolo apposito. Allora noi mostreremmo di progredire nell'ordine dei fatti e in quello delle leggi. Mostreremmo all'Europa che finalmente sappiamo dare una definizione senza aspettare d'aver l'opinione dell'Inghilterra, della Francia o della Prussia. Mostreremmo, che dal nostro seno può sorgere una parola in cui si riflette la coscienza italiana, nel momento in cui siamo per stabilire lo stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUGLI, *relatore*. Sarò brevissimo; e lo sarò sia perchè sono nuovo alla vita parlamentare, sia anche perchè si tratta d'una materia colla quale non sono punto famigliare. L'onorevole Indelli ha esordito con parole molto benevoli verso la Commissione, della qual cosa debbo ringraziarlo.

Egli ha soggiunto che non intende di fare opposizione alla discussione della legge, e molto meno alla sua approvazione.

Dopo questa sua dichiarazione, io credo che potrei risparmiare di pronunciarmi sul merito di quanto egli ha esposto intorno al disegno di legge di cui ci occupiamo.

D'altronde l'onorevole Indelli, più che una questione di sostanza, ha fatto una questione di metodo. Egli ha detto al Ministero che avrebbe desiderato fosse data alle leggi organiche la precedenza sopra la legge sullo stato civile degli impiegati, e specialmente che la legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari avesse preceduto quella attualmente in discussione.

Io non intendo di muovere appunto a questo concetto dell'onorevole Indelli, ma potrebbe darsi tuttavia che in quest'Aula si trovasse taluno il quale avesse un'opinione contraria, che, venendo in discussione il progetto di legge sulla responsabilità, avesse espresso il desiderio che si fosse prima discusso quello sullo stato degli impiegati.

Egli ha detto poi un'altra cosa la quale richiede

da me un'espressa risposta: egli ha dichiarato che questa legge è piuttosto un Codice disciplinare degli impiegati, che una legge sullo stato civile dei medesimi.

Io non potrei, onorevole Indelli, convenire in questo suo apprezzamento, perchè se è vero che il progetto di legge contiene dei titoli e degli articoli che determinano le pene da applicarsi agli impiegati i quali non adempiono al dover loro, è pur vero che vi sono altri articoli ed altri titoli che stabiliscono le condizioni per l'ammissione e le promozioni nonchè le guarentigie da accordarsi agli impiegati medesimi.

Per conseguenza esso non è solo un Codice disciplinare, ma bensì una vera legge sullo stato degli impiegati.

L'onorevole Varè, che ha parlato dopo l'onorevole Indelli, è stato poco benevolo tanto verso il Ministero, quanto verso la Commissione. Egli ha esordito dicendo che professa un grandissimo rispetto, una profonda venerazione per tutti i pubblici funzionari, ma aveva appena fatto questa dichiarazione che usciva in una filippica contro i funzionari medesimi.

Io, dico il vero, non comprendo come egli abbia potuto dare una taccia di poca abilità a tutti gli impiegati, i quali meritano tutta la nostra stima. Che se fra essi può trovarsene, in linea di eccezione, qualcuno non meritevole, la generalità, è giustizia il dirlo, è degna della nostra considerazione e della nostra sollecitudine.

L'onorevole Varè, per dimostrare la poca capacità degli impiegati dello Stato, ha fatto un parallelo fra essi e quelli delle Banche. Vedete, egli ha detto, le Banche hanno degli impiegati che sono veramente il tipo, il modello della loro classe. Là vi è affezione, intelligenza, operosità; in essi trovansi insomma riunite le più pregevoli doti che si possano desiderare; doti che non si riscontrano negli impiegati del Governo.

Io vorrei domandare all'onorevole Varè se crede proprio seriamente che tutte queste doti si riscontrino solamente negli individui che servono le Banche, e non in quelli che sono a servizio dello Stato.

Io credo che anche negli istituti di credito e nelle Banche vi siano impiegati ottimi, come ve ne saranno dei cattivi; e se per avventura essi possono vantare requisiti migliori, egli è perchè sono retribuiti in una misura cui lo Stato non potrebbe assolutamente arrivare.

L'onorevole Varè entrando poi a discorrere del concetto e dei particolari della legge, ha detto: cosa volete che riescano questi impiegati? Dai loro capi nulla hanno a temere e ben poco a sperare. U-

dendo questa singolare obiezione, io mi sono chiesto se veramente l'onorevole Varè aveva letto il progetto di legge che gli stava dinanzi; poichè, se l'avesse scorso, avrebbe trovato che, agli articoli 26 del progetto ministeriale e 25 di quello della Commissione, è detto che ogni capo d'ufficio ha l'obbligo di fare annualmente, o semestralmente, una relazione sul merito e sulla condotta degli impiegati dipendenti da lui, la quale relazione (come è disposto più avanti) viene comunicata al Consiglio di amministrazione. E questa disposizione è nell'articolo 25, appunto perchè sono le informazioni fornite da ciascun capo d'ufficio, sopra l'abilità, il merito e la condotta dei rispettivi subordinati, e trasmesse poi al Consiglio d'amministrazione, che servono di norma e di guida per le promozioni, per gli avanzamenti e per le remunerazioni. Dunque, come si può dire che gli impiegati non hanno nulla da temere e poco da sperare dai loro capi? L'onorevole Varè il quale era in vena di portare una acerba critica al Ministero che ha proposta la legge, ed alla Commissione che in qualche modo la difende, ha poi formulato un vero atto di accusa contro la disposizione che stabilisce un *maximum* di età per l'ammissione ai pubblici uffici, e ha detto: cosa volete sperare da impiegati di trent'anni?

Confesso sinceramente di non aver capita questa obiezione, poichè l'intelligenza di un impiegato, la idoneità sua, non si misurano già dal numero di anni che conta. D'altronde è naturale che nella legge sullo stato degli impiegati si dovesse determinare il limite dell'età oltre alla quale nessuno potesse essere ammesso a percorrere le carriere amministrative, e questo limite fu fissato a 30 anni anche in considerazione al diritto a pensione che compete all'impiegato allorchando non può più prestare servizio.

L'onorevole Varè ha eziandio vivamente censurato l'idea di pagare gli impiegati anche quando vanno in disponibilità. Mi perdoni il mio onorevole collega, ma francamente il suo pensiero io non arrivo a comprenderlo. Vuole che mandiamo via gli impiegati senza retribuirli, sino a che non siano richiamati in servizio? A me pare ovvio che quando, per soppressioni di uffici od altre ragioni impreviste, un impiegato stipendiato debba di necessità cessare dal prestare l'opera sua allo Stato, non lo si debba mettere sul lastrico, senza che gli si diano i mezzi per campare la vita.

Per conseguenza, io non so da quale concetto sia stato mosso l'onorevole Varè nell'oppugnare questa disposizione che è naturale, che è giusta, che è commendevole.

Ma non basta. L'onorevole Varè si è spinto an-

cora più in là, e ha detto: voi credete di procurarvi dei buoni impiegati, degli impiegati capaci, sottoponendo i candidati ad un esame preliminare: queste sono baie. Gli esami non sono un mezzo atto a fare riconoscere l'idoneità di un impiegato. Ne volete una prova? Come farete, da un esame, a constatare la prudenza dell'impiegato? Come potrete, da un esame, desumere se abbia o no conoscenza del mondo?

Io, veramente, la conoscenza del mondo credo che un candidato possa averla quando conta quei 30 anni che l'onorevole Varè faceva segno delle sue censure; per conseguenza mi pare sia anche questa una obiezione che non regga.

Egli poi ha trovato ad eccepire sulle disposizioni che riguardano i traslocamenti; mentre, per ragioni affatto diverse, l'onorevole Pierantoni ha riconosciuto che era una disposizione molto giusta, dappoichè gli impiegati, in massima, non potevano essere traslocati senza una promozione.

Parlando delle punizioni, ha detto infine che la legge le commina senza concedere all'impiegato alcuna guarentigia.

Questo non è, onorevole Varè, perchè dalla legge sono stabiliti dei Consigli di disciplina, i quali devono appunto pronunciarsi sull'applicabilità delle punizioni in ogni singolo caso.

Io credo di avere in qualche modo risposto alle obiezioni dell'onorevole Varè, che è stato veramente il più acerbo critico di questa legge...

INDELLI. Domando la parola.

LUGLI, *relatore*... e queste mie risposte credo che si attaglino, molto opportunamente, anche alle obiezioni che ha mosso l'onorevole Mazzarella, onde io lascio di rispondergli particolarmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Dirò soltanto poche parole. Ho dichiarato di non essere avverso a questa legge, e di aspettare delle spiegazioni adeguate dal presidente del Consiglio. Finora ho sentito delle confutazioni che, per quanto abbia potuto ammirarle, non mi hanno persuaso.

All'onorevole Lugli, relatore della Commissione, debbo ricordare che nella sua relazione egli si è espresso in questa guisa:

« La presentazione del progetto di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari (dicimolo per incidenza), la quale, per così dire, si riattacca e si incardina nell'attuale progetto, dove trova una naturale e logica rispondenza, agevola di molto l'opera legislativa del Governo e della Camera, perchè se è vera la sentenza del riformatore germanico, l'illustre Stein, e cioè, che l'ufficiale civile deve ope-

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

rare, non rispondere del proprio operato, tutte le norme, tutte le disposizioni, l'organizzazione completa attenendosi cogli impiegati, discenderà come buona conseguenza di buona premessa, discenderà dal seguente principio: *agire, e rispondere della propria azione.* »

Da queste parole dell'onorevole relatore, mi pareva discendesse come conseguenza logica, che non vi potesse essere organizzazione, senza che prima vi fosse affermazione di responsabilità dei pubblici funzionari.

Ciò risponde ad un principio che è antico quanto il mondo; poichè, diceva un famoso giureconsulto, che se vi fosse chi immaginasse una società civile avente un Codice penale senza avere una legislazione civile, sia o no codificata, questa immaginazione non potrebbe essere che quella di un matto. Debbono, infatti, prima affermarsi i doveri del cittadino (nel caso nostro dell'impiegato), e dopo devesi punirlo o promuoverlo e premiarlo secondo che costui adempie bene o male al suo dovere.

Ecco la risposta che io do all'onorevole relatore per quanto riguarda la necessità della precedenza di una legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

Quanto poi a quello che ha detto l'onorevole Pierantoni, parmi che egli abbia in parte voluto anticipare la discussione sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

Questa discussione noi l'affronteremo. L'onorevole Mancini ha presentato questa legge coraggiosamente; ora io non posso ammettere che l'onorevole Pierantoni debba avere minor coraggio di quello che ha avuto il ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima tornata.

Per la morte dell'onorevole Ghinosi mancando uno dei commissari della Giunta per il progetto di riforma alla legge comunale, la Presidenza ha nominato in sua vece l'onorevole Amadei.

Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per la nomina di due commissari di sorveglianza presso l'amministrazione del Fondo per il culto;

2° Discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero della pubblica istruzione;

3° Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge.

4° Modificazioni alla legge sulla soppressione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri;

5° Riforma della legge comunale e provinciale;

6° Primo libro del Codice penale del Regno;

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI

addì 22 novembre 1877.

UFFIZIO I. *Presidente*, Pissavini — *Vice-Presidente*, Morelli Salvatore — *Segretario*, Pasquali.

UFFIZIO II. *Presidente*, Nelli — *Vice-Presidente*, Abignente — *Segretario*, Grimaldi.

UFFIZIO III. *Presidente*, Villa — *Vice-Presidente*, Seismit-Doda — *Segretario*, Speciale.

UFFIZIO IV. *Presidente*, Morrone — *Vice-Presidente*, Varè — *Segretario*, Allimaccarani.

UFFIZIO V. *Presidente*, Arnulfi — *Vice-Presidente*, Micheli — *Segretario*, Orilia.

UFFIZIO VI. *Presidente*, Cencelli — *Vice-Presidente*, Melchiorre — *Segretario*, Parenzo.

UFFIZIO VII. *Presidente*, Marazio — *Vice-Presidente*, Leardi — *Segretario*, Ceresa.

UFFIZIO VIII. *Presidente*, Monzani — *Vice-Presidente*, Baccarini — *Segretario*, Morpurgo.

UFFIZIO IX. *Presidente*, La Porta — *Vice-Presidente*, Englen — *Segretario*, Nocito.